

Emendamento 254
Mara Bizzotto, Gilles Lebreton
a nome del gruppo ID

Relazione
Eric Andrieu

A8-0198/2019

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – Parte I bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte I bis

I prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame definiti nel regolamento (CE) n. 543/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.

Tali denominazioni di vendita non sono utilizzate nella denominazione commerciale né indicate sull'etichetta per designare, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti più del 3 % di proteine vegetali.

Tali denominazioni sono inoltre protette da:

- (a) qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, della denominazione;*
 - (i) per prodotti comparabili o prodotti presentati come sostituibili che non rispettano la corrispondente definizione;*
 - (ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione;*
- (b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la composizione o la natura vera del prodotto o servizio è indicata o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "sucedaneo" o "stile" o altre espressioni simili;*
- (c) qualsiasi altra indicazione o pratica commerciale che possa indurre in errore il consumatore in merito alla vera natura o composizione del prodotto.*

Or. en